



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

ORDINANZA DEL SINDACO N. 61 DEL 12-10-2026

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANEGRATE - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 22/10/2026

Il Sindaco

Richiamati:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del DPR n.74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI- 3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell'Unione tramite l'agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio di gas e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 -Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia N. XII/2634 del 24/06/2024 che richiama il coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione di 14 giorni, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione che prevedono una combustione di un combustibile, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio, in relazione alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili;"

Preso atto che il Comune di Canegrate è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento pari a 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- che le previsioni meteorologiche divulgate da ARPA Lombardia per il periodo 11-13 ottobre 2026 evidenziano lo zero termico oltre i 2800 metri, assenza di precipitazioni e temperature massime stazionarie tra 20 °C e 22 °C;
- che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- che le suddette circostanze integrano le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- il Comune di Canegrate è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;

Considerato che l'impianto normativo sopra rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

Visti:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Lo Statuto del Comune di Canegrate

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 22/10/2026.

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole dell'Infanzia e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INVITA

I titolari ed i gestori di attività commerciali e pubblici esercizi del territorio comunale a mantenere chiuse le porte al fine di limitare dispersioni di calore durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento.

SI RISERVA

di adottare ulteriori provvedimenti di proroga del posticipo o, viceversa, di revoca della presente ordinanza, laddove le analisi delle condizioni meteo e l'andamento effettivo delle temperature ambientali ne manifestino la necessità o l'opportunità, a tutela della salute delle fasce più sensibili della popolazione.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Canegrate www.comune.canegrate.mi.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Sindaco
Modica Matteo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).